

Accordo tra p.a. non evita la procedura pubblica

Vietati gli accordi fra Amministrazioni se c'è un corrispettivo e se le attività possono essere svolte da operatori privati; obbligatoria la gara pubblica e illegittimo l'affidamento diretto.

Con la sentenza del Consiglio di stato n. 3849 del 15 luglio 2013, la quinta sezione del Consiglio di stato, nel confermare la pronuncia del Tar Puglia-Lecce 416/2010, ha affermato alcuni importanti principi in tema di legittimità degli accordi fra Amministrazioni. Nel caso specifico - che ha visto come parti in causa da un lato l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce e l'Università del Salento e dall'altro lato l'Oice (con l'Ordine degli ingegneri e degli architetti della Provincia di Lecce, il Consiglio nazionale degli ingegneri e il Consiglio nazionale degli architetti) - si è affermato che la presenza di un corrispettivo e il fatto che le attività oggetto dell'accordo siano reperibili presso operatori privati, oltre all'elemento della mancanza di un interesse comune fra le due amministrazioni, fanno sì che si debba procedere con appalto pubblico e non si possa utilizzare lo strumento previsto dall'articolo 15 della legge 241/90.

La sentenza del Consiglio di stato - nel riconoscere che il contratto vede la Asl affidataria appropriarsi dietro corrispettivo del servizio svolto dall'Università che a sua volta si pone come operatore economico privato che offre sul mercato servizi rientranti nel campo di applicazione delle direttive Ue - recepisce in toto le considerazioni della Corte di giustizia europea del 19 dicembre 2012 (causa C 159/11), che aveva dichiarato illegittimi gli accordi di collaborazione stipulati fra amministrazioni e Università per affidare in via diretta e senza gara, incarichi per servizi di ingegneria e di consulenza; la sentenza aveva affermato che gli accordi previsti dalla legge 241/90 non possono essere utilizzati per eludere l'obbligo di affidare a terzi con gara contratti a titolo oneroso e sono legittimi soltanto se prevedono una effettiva cooperazione fra i due enti per l'adempimento comune di un servizio pubblico, senza prevedere un compenso. Per Luigi Iperti, vicepresidente vicario Oic, «trionfano il libero mercato e la concorrenza».

Andrea Mascolini

—@Riproduzione riservata—

